

SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE AD USO COMMERCIALE DI IMMOBILE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI TORINO, SITO IN TORINO, CORSO VITTORIO EMANUELE 130 – PIANO TERRA.

**ARTICOLO 1
OGGETTO**

Il Comune di Torino assegna in concessione a
C.F./P.IVA, rappresentata dal Signor
....., nato a il
..... e domiciliato per la carica presso nella sua
qualità di,
Codice Fiscale, **i locali di proprietà comunale
ubicati in Torino – Corso Vittorio Emanuele 130.**

Oggetto del presente contratto sono i locali situati al piano terra, della superficie di circa mq. 507,84, censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Torino al Foglio 1222 n. 435 Parte, facenti parte del più ampio compendio sito in Corso Vittorio Emanuele, 130 denominato “Palazzo di Giustizia”.

I locali sono dotati di servizi igienici e cucina.

Nel fabbricato non sono presenti beni mobili inventariati di proprietà della Città.

**ARTICOLO 2
DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE**

I locali oggetto del presente contratto sono da destinarsi alla somministrazione di cibi e bevande agli utenti del Palazzo di Giustizia” Bruno Caccia”.

In particolare l’attività potrà comprendere la somministrazione di alimenti e bevande, inclusa la preparazione di panini e piatti freddi e il riscaldamento di alimenti precotti. E’ esclusa la preparazione di cibi mediante l’impiego di impianti a gas o comunque che comportino, ai sensi della normativa vigente, l’emissione anche di fumi e vapori verso l’esterno.

Le condizioni di utilizzo dei locali sono contenute nel presente schema di contratto di concessione, con divieto generale di ogni diverso uso, salvo autorizzazione da parte del Comune di Torino. Il Concedente, in seguito ad eventuale modifica della destinazione d’uso, potrà adeguare il canone di concessione, in relazione alla tipologia della nuova attività da svolgere.

Il cambiamento della destinazione d’uso originariamente convenuta, anche se parziale, in assenza di autorizzazione scritta concessa dalla Civica Amministrazione proprietaria, comporta la decadenza, di diritto, del contratto, salvo il risarcimento del danno subito dalla Città.

Il Concessionario si impegna ad adottare tutte le cautele necessarie per evitare ogni pericolo per l'incolumità pubblica, derivante dall'utilizzo dei locali, obbligandosi al rispetto della vigente normativa (con particolare riferimento alla normativa antincendio, alle leggi e ai regolamenti di igiene pubblica e di polizia municipale e ad ogni altra disposizione di legge o regolamento in materia di sicurezza pubblica.

È espressamente vietato sovraccaricare il pavimento dei locali oltre i limiti di legge, fermo restando, in caso di necessità, l'obbligo, da parte del Concessionario, di provvedere all'adeguamento della portata, previa sottoposizione del progetto alla Città per la sua approvazione e rilascio, a lavori eseguiti, del relativo Certificato di collaudo statico, redatto e sottoscritto da tecnico abilitato iscritto ad idoneo Albo Professionale, nonché depositare, presso i locali in oggetto, sostanze esplosive, infiammabili o comunque pericolose per la salute pubblica.

ARTICOLO 3 CONSEGNA

L'immobile è consegnato al Concessionario, che lo accetta, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni diritto, pertinenza e dipendenza e con tutte le servitù attive e passive inerenti.

Il Comune di Torino non è tenuto ad alcun risarcimento qualora l'immobile presenti vizi o vincoli tali da pregiudicarne, in tutto o in parte, l'utilizzo, restando, quindi, esonerato, ad ogni effetto e nel modo più ampio, dalle responsabilità previste dagli artt. 1578 e 1581 C.C..

ARTICOLO 4 DURATA

La Concessione ha la durata di anni 6 (sei) con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di consegna dei locali, e sarà rinnovabile per ulteriori 6 anni qualora non vi siano stati, nei pregressi 6 anni, inadempimenti al presente contratto.

Il Concessionario ha la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto con un preavviso di sei mesi.

In tale caso rimarranno a carico del Concessionario tutte le spese sino a quel momento sostenute, senza alcun onere o indennità di sorta per il Concedente.

ARTICOLO 5 CANONE

Il Concessionario verserà al Comune di Torino un canone annuo di Euroin rate mensili anticipate, oltre al rimborso delle spese per oneri accessori e per quant'altro a carico del Concessionario.

Quanto dovuto a titolo di concessione e per oneri accessori e quant'altro dovrà essere pagato mediante apposito bollettino che sarà inviato da questa Civica Amministrazione o tramite Società dalla stessa incaricata. In caso di mancata ricezione del bollettino entro il quindicesimo giorno del primo mese del mese di competenza, sarà cura del concessionario contattare l'ufficio del Comune di Torino deputato alla riscossione dei canoni.

Il mancato pagamento, anche di una sola rata, costituisce motivo di decadenza e dà luogo alla automatica costituzione in mora del Concessionario anche agli effetti del pagamento degli interessi legali, con riferimento al periodo di ritardo, senza necessità di diffida, fatta salva ed impregiudicata la richiesta di maggiori danni.

Il pagamento non può essere sospeso, né ritardato, né eseguito in misura parziale in base a pretese od eccezioni di sorta. Detto canone sarà aggiornato su base annua, nella misura pari al 75% della variazione in aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, pubblicato annualmente dalla Gazzetta Ufficiale.

In caso di revoca o decadenza della concessione, l'Amministrazione Comunale tratterrà per intero il canone relativo al trimestre in corso.

In caso di recesso anticipato del Concessionario, il canone è dovuto per l'intero semestre.

Qualora alla scadenza dei termini di vigenza del presente contratto, il Concessionario continui a detenere l'immobile, nelle more del rilascio o dello sgombero dello stesso con riconsegna al Comune di Torino proprietario, ovvero nelle more della stipulazione di un nuovo contratto, il Concessionario dovrà corrispondere un'indennità che si conviene, fin da ora, del medesimo importo del canone pattuito con il presente contratto, cui saranno applicati gli aumenti ISTAT automaticamente maturati pro tempore.

Qualora eventuali realizzazioni di opere di manutenzione e/o ristrutturazione dovessero comportare la temporanea chiusura dei locali, il concessionario avrà diritto esclusivamente alla riduzione del canone in rapporto alla durata della chiusura, senza poter vantare alcuna pretesa per risarcimento danni o indennità di qualsiasi natura.

Qualora emergessero danni dovuti ad incuria del concessionario, il medesimo sarà tenuto al ripristino dei locali, attrezzature e macchinari eventualmente danneggiati.

Il mancato pagamento, anche parziale, entro i termini stabiliti, del canone di concessione o delle quote dovute dal Concessionario per gli oneri accessori, è causa di automatica decadenza della Concessione.

ARTICOLO 6 SPESE

Sono a carico del concessionario tutte le spese per i consumi di condizionamento (riscaldamento/raffrescamento), energia elettrica, acqua, gas e telefono oltre a tassa rifiuti, relative ai locali concessi, nonché tutte le altre spese ripetibili relative all'uso e godimento di servizi comuni.

Poiché, per motivi tecnici, ad oggi non è stato possibile intestare direttamente i contratti di fornitura al concessionario, il Comune di Torino ha intestato le utenze a proprio nome e ripartirà le spese sostenute applicando i seguenti criteri:

- **RISCALDAMENTO:**

Le spese di riscaldamento vengono ripartite secondo il criterio dei volumi di spazio occupato dal concessionario: ovvero 1515 mc a fronte dei 429.000 mc dell'intero complesso Palagiustizia.

- **ACQUA**

Anche i costi relativi al consumo dell'acqua vengono recuperati in relazione al criterio dei volumi degli spazi utilizzati.

COSTO TOTALE X1515 mc

429.000 mc

Le due forniture idriche a servizio del Palazzo sono le seguenti: idriche a servizio

- Utenza numero 0010107297
- Utenza numero 0010107363.

- **ENERGIA ELETTRICA**

Le spese dell'energia verranno calcolate sulla base delle letture dei 5 contatori parziali a servizio dei locali oggetto del presente Disciplinare.

Il totale delle letture in Kwh registrato dai suddetti contatori parziali verrà moltiplicato per il costo medio di mercato del Kwh.

- **SPESE RIPETIBILI DI GESTIONE**

Sotto questa voce considerate le spese derivanti dalla manutenzione e conduzione degli impianti elettrici e termici (con esclusione degli impianti speciali, antincendio ed ascensori). Anche questa spesa verrà rimborsata alla Città secondo il criterio sopra esposto, ossia:

COSTO TOTALE X1515 mc (volume locali in concessione)

429.000 mc (totale volume Palazzo Giustizia)

ARTICOLO 7 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

I locali dovranno essere esclusivamente utilizzati per la preparazione e la distribuzione dei cibi e delle bevande.

Il Concessionario dovrà dotarsi, a proprie spese e senza alcuna rivalsa nei confronti della Civica Amministrazione, di ogni attrezzatura ed arredo necessaria al corretto svolgimento dell'attività di somministrazione.

Il Concessionario sarà tenuto a svolgere l'attività di somministrazione con diligenza e professionalità; il comportamento del personale dovrà essere costantemente inappuntabile sul piano formale e improntato a correttezza, decoro e serietà professionale. I locali dovranno essere mantenuti in condizioni di adeguato decoro, avuta considerazione della particolare destinazione dell'intero compendio. L'inosservanza di quanto previsto ai commi precedenti potrà costituire motivo di decadenza dal rapporto di concessione.

Costituisce causa di decadenza l'originaria o intervenuta mancanza delle autorizzazioni e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'esercizio della attività oggetto del presente disciplinare. In tale caso è escluso ogni diritto dell'aggiudicatario a qualsivoglia forma di compenso, indennizzo o risarcimento di

sorta, ovvero rivendicazioni per altri locali di proprietà comunale.

Il concessionario dovrà impegnarsi al rispetto e al più corretto utilizzo di tutti i sistemi ed apparecchiature installati ed utilizzati per la sicurezza interna ed esterna dei locali, a pena di revoca della concessione.

Il concessionario dovrà assumere l'obbligo di accertare – al momento dell'apertura e della chiusura dei locali ove si svolge l'attività – che nessuno abusivamente vi permanga durante le ore di chiusura. Eventuali inadempienze rispetto a quest'ultimo obbligo determineranno la possibilità di revoca della concessione.

Il concessionario dovrà dichiarare di essere consapevole e di accettare che costituisce requisito per lo svolgimento dell'attività di cui al presente contratto il non ricadere nelle condizioni previste all'art 38 del D.Lgs 163/2006.

La formale contestazione, da parte della Commissione di manutenzione di Palazzo di Giustizia di violazioni igienico sanitarie o gravi e reiterate inadempienze agli obblighi di cui al presente contratto, comporterà l'applicazione di una penale pari a Euro 1.000,00. Reiterate formali contestazioni per tre volte successive, nel corso di un anno solare da parte della medesima Commissione comporteranno la decadenza della concessione.

Il concessionario dovrà altresì provvedere, previa comunicazione al Comune di Torino, a proprie spese, all'adeguamento delle macchine e delle attrezzature impiegate alle norme di sicurezza vigenti.

Saranno a carico esclusivo del concessionario le responsabilità derivanti dalla mancata osservanza della normativa vigente relativamente sia ai beni mobili sia ai locali.

Saranno altresì a carico del concessionario gli oneri connessi alla pulizia e igiene dei locali.

Gli adempimenti e gli oneri relativi al rilascio, rinnovo, volturazione delle autorizzazioni sanitarie e delle licenze commerciali sono a carico del concessionario in tutti i casi e nella misura in cui le disposizioni di legge vigenti prevedono l'obbligo del loro possesso per l'esercizio delle attività correlate al presente contratto.

Il Comune di Torino può procedere, in qualsiasi momento, alla verifica dell'esistenza e dello stato di conservazione dei locali impegnando il concessionario a sopperire alle eventuali mancanze con la necessaria sostituzione e/o riparazione di corrispondente qualità entro i 5 giorni successivi al riscontro negativo, quando i fatti siano riconducibili alla responsabilità di questi e non siano correlati agli effetti delle normali regole dell'uso.

Alla scadenza del contratto il concessionario sarà tenuto a riconsegnare i locali nello stato originario. Di detta operazione verrà redatto apposito verbale.

L'esito positivo della riconsegna dei locali sarà vincolante per lo svincolo della cauzione definitiva di cui al successivo art. 15.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria, nonché a quanto previsto dal Regolamento Comunale di igiene e dal presente contratto.

ARTICOLO 8 REVOCA

Per esigenze di superiore interesse pubblico, la Concessione potrà essere revocata con un preavviso di mesi sei. La Città si riserva la facoltà di revocare la Concessione per motivi di ordine pubblico, nel caso in cui vi siano reiterate sanzioni comminate per violazioni a Regolamenti municipali. Il Concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento o compenso in caso di restituzione anticipata dell'immobile.

ARTICOLO 9 DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto al concessionario di sub-locare i locali oggetto della presente concessione o di cedere il contratto per qualunque causa e mediante qualsivoglia modalità. L'inosservanza di quanto sopra previsto costituisce motivo di decadenza del rapporto di concessione.

ARTICOLO 10 MANUTENZIONE

Il Concessionario si impegna a provvedere, a propria cura e spese, all'esecuzione di tutte le opere eventualmente necessarie a rendere utilizzabile il bene in relazione all'uso convenuto. Tra gli oneri posti a suo carico si intendono anche le spese di progettazione, collaudo, acquisizione di autorizzazioni o concessioni previste dalle vigenti norme, nonché gli interventi necessari per l'agibilità dell'immobile e per l'adeguamento dello stesso ad ogni normativa vigente in materia di sicurezza ed ogni altra autorizzazione indispensabile per lo svolgimento dell'attività di cui all'art. 2.

Compete al Concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e degli impianti presenti nell'immobile oggetto del presente contratto, compresi gli eventuali interventi per l'adeguamento degli stessi alle vigenti norme in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di abbattimento delle barriere architettoniche. Ogni intervento tecnico sui locali, esclusa la manutenzione ordinaria, deve essere preventivamente autorizzato dal Comune di Torino.

In caso di mancato adempimento agli obblighi di cui ai commi precedenti, il Comune di Torino potrà esigere la restituzione immediata dei locali, restando impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti alle inadempienze.

ARTICOLO 11 OPERE, ADDIZIONI E MIGLIORIE

Non potranno essere realizzate opere, da parte del Concessionario, in assenza di preventiva autorizzazione da parte della civica Amministrazione e di rilascio delle dovute autorizzazioni edilizie, catastali e di ogni altra autorizzazione prevista dalla normativa vigente. Qualunque violazione ai succitati obblighi, commessa dal

Concessionario, comporterà la decadenza, di diritto, del contratto e l'incameramento integrale del deposito cauzionale da parte della Città, salvo il diritto della medesima al risarcimento dei maggiori danni subiti.

Tutte le opere realizzate nei locali oggetto della presente concessione e regolarmente autorizzate, sono acquisite in proprietà dalla civica Amministrazione fin dal momento della loro esecuzione, senza che la Città stessa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo, compenso o risarcimento a qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 934 del Codice Civile.

La Città si riserva la facoltà di far rimuovere al Concessionario eventuali opere non autorizzate, senza che la medesima sia tenuta a corrispondere indennità di sorta.

Ogni opera addizionale e di miglioramento realizzata sull'immobile oggetto della presente concessione non comporta, da parte della Città, alcun riconoscimento di indennità, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1592 e 1593 c.c.

ARTICOLO 12 RIPARAZIONI E RESTAURI

Il Comune di Torino potrà, in ogni tempo, eseguire e realizzare, sia all'esterno che all'interno dell'immobile, rispettivamente tutte le riparazioni e tutti gli impianti che riterrà opportuni a suo insindacabile giudizio, nonché qualunque opera di abbellimento o di restauro dell'immobile, senza obbligo di compenso di sorta a favore del Concessionario, indipendentemente dalla durata dei lavori, rinunciando, il Concessionario, al disposto dell'art. 1582 c.c.

ARTICOLO 13 ASSICURAZIONI

Il Concessionario si impegna a stipulare una idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile connessa all'attività dal medesimo svolta presso i locali acquisiti in concessione, per danni subiti da terzi o da beni di terzi, manlevando espressamente la Città di Torino da ogni responsabilità.

Il Concessionario si impegna, inoltre, a stipulare, per tutta la durata del presente contratto, una polizza assicurativa per la conservazione dell'immobile e di ogni eventuale bene mobile di proprietà della Città di Torino contro i rischi da danneggiamento derivanti da incendio, eventi atmosferici e atti vandalici.

La polizza dovrà, inoltre, garantire la copertura assicurativa per la responsabilità civile connessa, comunque, a danni arrecati, nell'immobile, a terzi o a beni di terzi, anche per cause imputabili all'immobile stesso.

Il concessionario è il solo responsabile di eventuali tossinfezioni dovute all'ingerimento, da parte degli utenti, di cibi contaminati o avariati, distribuiti nell'ambito dell'attività di somministrazione svolta presso i locali in concessione.

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o cause ad esso connesse, derivassero al Comune o a terzi, cose o persone, si intenderà senza riserve od eccezioni a totale carico del concessionario salvi gli interventi a favore dello stesso da parte di società assicuratrici.

Il Concessionario all'atto della stipulazione del presente contratto dovrà consegnare copia delle polizze, unitamente alla quietanza del pagamento del premio e sarà a sua esclusiva cura la trasmissione tempestiva alla Città di tutte le quietanze successive.

ARTICOLO 14 GARANZIE

Il Concessionario dovrà prestare, a garanzia degli obblighi assunti con il presente Disciplinare, una cauzione definitiva di 3 mensilità (rispetto all'offerta aggiudicata in via definitiva) mediante un deposito cauzionale secondo le seguenti modalità:

1. mediante Assegno Circolare non Trasferibile intestato al Tesoriere civico della Città di Torino, da presentarsi alla civica Tesoreria – Via Bellezia n. 2, Torino – specificando “conto 136” e indicando quale causale “versamento deposito cauzionale a garanzia della concessione dei locali di proprietà comunale siti in Corso Vittorio II, n. 130”;
2. mediante bonifico bancario sul c/c n. 110050089, intestato al Comune di Torino, intrattenuto presso la Unicredit S.p.A., Codice IBAN “IT 56 T 02008 01033 000110050089”, specificando “conto 136” e indicando la medesima causale.

Il deposito cauzionale definitivo dovrà essere versato prima della sottoscrizione del contratto di concessione e potrà essere incamerato dalla Città nei casi di gravi e/o ripetute inadempienze contrattuali da parte del Concessionario, senza pregiudizio di ogni ulteriore azione o diritto spettante alla Città proprietaria.

ARTICOLO 15 RESPONSABILITÀ'

Il Concessionario è costituito custode dell'immobile dato in concessione ed esonera espressamente il Comune di Torino da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti od omissioni, dolosi o colposi, anche di terzi, manlevando la Città da ogni responsabilità ex artt. 2050 e 2051 cod. civ..

Il Concessionario terrà l'Amministrazione comunale indenne da ogni rischio, molestia, pretesa o azione, che possano derivare alla Città da parte di terzi, assumendone ogni responsabilità al riguardo, secondo la vigente normativa.

Il Concessionario dovrà rispondere di ogni pregiudizio, danno e responsabilità derivanti e/o connessi alla concessione dell'immobile stesso nei confronti di persone o cose.

Il Concessionario assume a proprio carico tutti i danni eventualmente cagionati a persone e cose, anche per il fatto dei propri dipendenti o appaltatori ex art. 2049 cod. civ. e si impegna ad adottare tutte le misure idonee a prevenire eventi dannosi o pericolosi a persone e cose, nello svolgimento dell'attività, che dovrà essere improntata a condizioni di massima sicurezza e dovrà essere attuata con tutti gli accorgimenti offerti dalla tecnica.

È, inoltre, a carico del Concessionario ogni intervento necessario di adeguamento alle vigenti norme e tutte le misure di sicurezza e ogni onere e

responsabilità connessi all'assolvimento delle incombenze e degli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente concessione decade di diritto in caso di sopravvenuta inagibilità del bene conferito, dichiarata dalle competenti Autorità indipendentemente dalla causa da cui tale inagibilità trae origine. In ogni caso, è escluso ogni diritto del Concessionario a compensi, indennità o risarcimenti di sorta, ovvero a rivendicazioni per altri locali di proprietà municipale.

ARTICOLO 16

IPOTESI ESPRESSE DI INADEMPIENZE CONTRATTUALI CHE COMPORTANO L'APPLICAZIONE DI PENALE

A titolo esemplificativo si riportano le tipologie di alcuni eventi che comportano **l'applicazione di una penale pari a Euro 1.000,00** significando che, per altre eventuali tipologie non esplicitamente previste in questa sede, si procederà in applicazione analogica:

Accertata violazione delle disposizioni che disciplinano la gestione in oggetto con particolare riferimento a:

- igiene generale dei locali, degli arredi, delle attrezzature, del personale addetto, e procedimenti di pulizia, sanificazione, disinfezione, disinfestazione, deblatizzazione, derattizzazione;
- corretto stato, uso e manutenzione dei locali, degli impianti e delle attrezzature;
- rispetto delle norme di sicurezza;
- tutela dei lavoratori dipendenti sotto il profilo della sicurezza e dell'applicazione dei contratti collettivi di riferimento .
- esatto adempimento degli obblighi di cui all'art. 7

Resta ferma la risarcibilità dell'altro diverso e/o ulteriore danno subito dall'Amministrazione.

L'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà sulla cauzione definitiva, ove sufficiente, che dovrà essere ricostituita nel suo originario ammontare.

ARTICOLO 17

CAUSE DI DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Oltre alle ipotesi già disciplinate nel presente contratto, la concessione decade nelle seguenti ipotesi:

- a) qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, siano state applicate numero tre penali;
- b) per gravi inadempienze tali da giustificare l'immediata decadenza del contratto;

- c) per morosità;
- d) in caso di cessazione dell'attività o di sub-concessione
- e) in caso di concordato preventivo o fallimentare, di fallimento, di liquidazione coatta e amministrazione controllata a carico del soggetto concessionario.

Nei casi previsti alle precedenti lettere a) b) c) d) il soggetto concessionario, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti che il bene della Città deve sopportare in conseguenza della decadenza.

Non sarà riconosciuto alcunché per eventuali migliorie o dotazioni aggiuntive conferite dal concessionario inadempiente.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la decadenza si verifica di diritto previa comunicazione scritta al soggetto concessionario.

Le somme dovute dal concessionario per i danni provocati e le penali inflitte saranno trattenute sulla cauzione definitiva ove sufficiente e salvo, comunque, il maggior danno.

ARTICOLO 18 ACCERTAMENTI

I Funzionari del Comune di Torino, muniti di tesserino di riconoscimento, potranno accedere, previo avviso anche telefonico inoltrato al Concessionario, all'immobile dato in concessione per accertamenti ed operazioni da effettuare nell'interesse del Comune di Torino.

ARTICOLO 19 RICONSEGNA DELL'IMMOBILE

Al termine della concessione, il Concessionario dovrà restituire l'immobile alla Città in buono stato d'uso e di manutenzione, con tutte le migliorie apportate e gli adeguamenti realizzati, senza che nulla sia dovuto dal Comune di Torino.

ARTICOLO 20 SPESE DI CONTRATTO

Le spese connesse alla stipulazione del presente contratto e quelle per gli oneri accessori sono ad esclusivo carico del Concessionario.

ARTICOLO 21 ELEZIONE DOMICILIO

Per gli effetti del presente contratto di concessione, il Concessionario elegge il proprio domicilio presso:

.....

**ARTICOLO 22
MODIFICAZIONI ALLA CONCESSIONE**

Ogni modifica alla presente concessione, all'infuori di quelle modifiche imposte per legge ad una o ad entrambe le Parti, dovrà essere formulata, pena la sua nullità, in forma scritta.

Eventuali acquiescenze o tolleranze del Comune di Torino non costituiranno, in alcun caso, modifiche contrattuali.

**ARTICOLO 23
FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia che dovesse insorgere sulle questioni oggetto del presente contratto di concessione è competente il Foro di Torino.

Il concessionario dichiara di approvare specificatamente le condizioni di cui al presente disciplinare.

Il Concessionario.....
Sede legale società.....
Telefono società.....mail.....
Codice Fiscale.....
In questo atto rappresentata dal signor
Nato aIl.....
nella sua qualità di
Residente in Via
Codice Fiscale
Documento di Identità: n.
Rilasciato dail.....
Telefono

Il presente disciplinare è impegnativo per il Concessionario alla data della sottoscrizione, mentre diventerà impegnativo per il Comune di Torino dalla data di esecutività della Determinazione Dirigenziale di approvazione dell'aggiudicazione definitiva.

IL CONCESSIONARIO
(FIRMA LEGGIBILE)

.....

Il Concessionario dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile, di aver letto e di accettare tutte le singole condizioni sovrariportate nel presente schema di contratto di concessione ed in particolare:

- l'art. 2 Destinazione dell'immobile;
- l'art. 3 Consegna;
- l'art. 8 Revoca;
- l'art. 9 Sub - concessione e cessione del contratto;
- l'art. 10 Manutenzione;
- l'art. 11 Opere, addizioni e migliorie;
- l'art. 15 Responsabilità;
- l'art. 16 Ipotesi espresse di inadempienze contrattuali che comportano l'applicazione di penale;
- l'art. 17 Cause di decadenza della concessione;
- l'art. 23 Foro competente

Torino,

IL CONCESSIONARIO
(FIRMA LEGGIBILE)

.....

La Città di Torino informa il Concessionario, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente alla stipulazione del presente contratto e agli adempimenti conseguenti che ne derivano.